



Rep. n. 2130 Prot. n. 25400

Data 26 giugno 2014

Titolo I Classe 3

UOR AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 29 – comma 29, e successive modificazioni;
VISTI il Decreto Interministeriale 21.07.2011 n. 314 recante “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e il Decreto Ministeriale Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero Economia e delle Finanze 26.07.2013, n. 665 recante “Criteri e modalità per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell’art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 giugno 2014, sentito il Senato accademico nella riunione del 16 giugno 2014, in ordine al Regolamento per l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 29 – comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
RAVVISATA pertanto la necessità di emanare il suddetto Regolamento;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse, è emanato il Regolamento per l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 29 – comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Regolamento per l'attribuzione delle risorse di cui all'art. 29 – comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell'incentivo di cui all'art. 29 – comma 19 - della Legge 30.12.2010, n.240, di seguito indicato come *una tantum*, e in attuazione di quanto previsto dai DD.II 21.07.2011, n. 314 e 26.07.2013, n. 665.

Art. 2

Destinatari e risorse

1. Sono soggetti ammissibili i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9 - comma 21 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122, avrebbero maturato, nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382.
2. Le risorse assegnate sono attribuite, fino ad esaurimento, come incentivo *una tantum* ai professori e ricercatori a tempo indeterminato che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del 50% dei soggetti ammissibili, per ciascun ruolo e fascia, per l'anno 2011, e nel limite del 60% per gli anni 2012 e 2013.
3. Le risorse assegnate sono ripartite tra i diversi ruoli e fasce sulla base della consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia, in relazione all'anno di assegnazione:
 - 2011 per il triennio di riferimento 2008/2010;
 - 2012 per il triennio di riferimento 2009/2011;
 - 2013 per il triennio di riferimento 2010/2012.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera l'ammontare delle risorse destinate ad ogni ruolo e fascia per ogni triennio di riferimento, e può inoltre deliberare, su proposta del Senato accademico e per motivate esigenze, di utilizzare fino ad un terzo delle risorse ripartite a favore di un diverso ruolo e fascia.
5. L'elenco provvisorio dei soggetti ammissibili alle procedure per l'attribuzione dell'incentivo *una tantum* è pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo. Di tale pubblicazione è data informazione a tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo. I soggetti esclusi dall'elenco possono presentare reclamo al Rettore entro 15 giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 giorni. Dopo 25 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio viene pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti ammissibili, dandone opportuna comunicazione a tutti gli interessati.

Art. 3

Bando e modalità di presentazione delle domande

1. Il Politecnico di Milano procederà, con decreto rettorale, all'emanazione di un bando differenziato per ognuno dei tre anni 2011, 2012 e 2013, oggetto dell'*una tantum*, per la valutazione comparativa dei candidati, distinti per ruolo e fascia, secondo criteri definiti nel successivo art. 5 del presente Regolamento.
2. Il bando dovrà specificare:
 - a) i requisiti per l'ammissibilità della candidatura, in coerenza con quanto definito dai decreti interministeriali di attribuzione delle risorse;
 - b) le modalità e il termine, in ogni caso non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale di Ateneo, per la presentazione della domanda;
 - c) i criteri di valutazione della candidatura;
 - d) le cause di esclusione dalla selezione;
 - e) le modalità di attribuzione del beneficio economico;
 - f) il Responsabile del procedimento.
3. Al bando viene data pubblicità tramite pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.
4. I professori ed i ricercatori a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2 – comma 1, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il facsimile disponibile sul sito di

Ateneo e corredata dall'elenco degli incarichi di natura gestionale svolti nel triennio di riferimento, come definito dal precedente art. 2 – comma 3.

5. L'Amministrazione, su richiesta delle Commissioni di valutazione di cui al successivo art. 4, potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della partecipazione alle procedure di selezione.

Art. 4 Commissioni

1. Per ognuna delle procedure di cui all'art. 2 – comma 3, la valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione di Ateneo e da una Commissione per ogni Dipartimento.
2. La Commissione di Ateneo è composta da tre soggetti, anche esterni all'Ateneo, che non hanno diritto all'incentivo, ed è nominata dal Rettore, su proposta dello stesso e deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
3. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso a carico della finanza pubblica. La Commissione di Ateneo coordina lo svolgimento dei lavori delle Commissioni dipartimentali ed effettua la valutazione finale in base ai criteri di cui al successivo art. 5.
4. Le Commissioni dipartimentali sono nominate dal Rettore, su proposta dei Dipartimenti, e ciascuna è composta da tre professori e ricercatori a tempo indeterminato scelti tra coloro che non sono potenziali destinatari dell'incentivo di cui ai precedenti artt. 1 e 2 del presente Regolamento.
5. Le proposte di composizione delle Commissioni dipartimentali sono deliberate dai Consigli di dipartimento in seduta plenaria con la maggioranza dei presenti. La delibera dovrà precisare:
 - a) i nominativi dei membri delle tre Commissioni di valutazione;
 - b) l'eventuale richiesta di effettuare la valutazione in base alla sezione/gruppo di docenti, corredata dalla lista nominativa degli appartenenti ad ogni sezione/gruppo di professori e ricercatori a tempo indeterminato;
 - c) i criteri per la valutazione delle attività gestionali e delle attività didattiche integrative;
 - d) l'eventuale richiesta di cui all'art. 5 – comma 6.
6. Le Commissioni dipartimentali operano validamente se è presente la totalità dei componenti.
7. Le Commissioni dipartimentali effettuano la valutazione delle attività gestionali e delle attività didattiche relative ai ricercatori a tempo indeterminato che, nell'ambito del triennio di riferimento, non abbiano svolto corsi di insegnamento come titolarità, valutando in tal caso la didattica integrativa e i servizi agli studenti. Al termine dei lavori, le Commissioni dipartimentali comunicano alla Commissione di Ateneo i risultati delle valutazioni, suddivise per ruolo e per fascia.
8. Le Commissioni dipartimentali devono concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del decreto di nomina, prorogabili, su richiesta della Commissione di Ateneo, per una sola volta, per ulteriori 30 giorni. La proroga è disposta con decreto del Rettore.
9. Al termine della fase di ricezione delle valutazioni effettuate dalle Commissioni dipartimentali, la Commissione di Ateneo predispone gli elenchi degli ammissibili di Ateneo per ogni ruolo e fascia.

Art. 5 Criteri di selezione

1. La valutazione avverrà, utilizzando le metriche e gli algoritmi specificati nei successivi commi, sulla base dei seguenti 4 criteri:
 - a) Attività Scientifica, con peso 40%
 - b) Attività Didattica - Parametro A con peso 20%
 - c) Attività Didattica – Parametro B con peso 20%
 - d) Attività Gestionali, con peso 20%
2. La valutazione della Attività Scientifica utilizzerà i seguenti dati:
 - a) la somma delle credenziali scientifiche individuali maturate dal soggetto in valutazione nel triennio di riferimento (xi)
 - b) la mediana delle credenziali scientifiche individuali del triennio di tutti professori e di ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento/Sezione/Gruppo di SSD suddivisi per fasce.

Indicatore X_i : verrà attribuito un punteggio 40 a tutti coloro che avranno un valore individuale maggiore o uguale al valore della mediana della propria fascia. A tutti gli altri soggetti verrà attribuito un punteggio minore e proporzionale alla distanza dalla mediana.

3. Attività Scientifica - casi particolari:

- a) in caso di assenza per malattia/maternità, il valore x_i verrà normalizzato rispetto al periodo effettivo di presenza;
- b) in caso di assenza per congedo per studio/aspettativa non è prevista alcuna modifica dell'indicatore;
- c) in caso di provenienza da altro ente, il valore x_i verrà ricostruito dalla Commissione di Ateneo sulla base delle informazioni contenute in UGov e l'utilizzo delle regole sulle credenziali scientifiche in vigore negli anni considerati.

4. La Valutazione dell'Attività Didattica - il Parametro A utilizzerà i seguenti dati:

- a) la somma dei CFU*studente relativi ai corsi tenuti nel triennio dal soggetto in valutazione come compito istituzionale (y_i)
- b) la mediana dei valori di CFU*studente di tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento/Sezione/Gruppo di SSD suddivisi per fasce.

Indicatore Y_i : verrà attribuito un punteggio 20 a tutti coloro che avranno un valore individuale maggiore o uguale al valore della mediana della propria fascia. A tutti gli altri soggetti verrà attribuito un punteggio minore e proporzionale alla distanza dalla mediana.

5. La Valutazione dell'Attività Didattica - Qualità il Parametro B utilizzerà i seguenti dati:

- a) il valor medio della valutazione espressa dagli studenti nelle domande D3, D4, D15 e D16 del questionario sulla valutazione della didattica relative a tutti i corsi tenuti nel triennio dal soggetto in valutazione (z_i);
- b) la mediana delle valutazioni della didattica di tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento/Sezione/Gruppo di SSD suddivisi per fasce.

Indicatore Z_i : verrà attribuito un punteggio 20 a tutti coloro che avranno un valore individuale maggiore o uguale al valore della mediana della propria fascia. A tutti gli altri soggetti verrà attribuito un punteggio minore e proporzionale alla distanza dalla mediana

6. Attività Didattica - casi particolari:

- a) in caso di assenza per malattia/maternità e/o provenienza da altro Ente i valori y_i e z_i verranno normalizzati rispetto agli anni di servizio;
- b) in caso di assenza per congedo per studio e/o aspettativa non è prevista alcuna modifica dell'indicatore;
- c) in caso di ricercatori che nel triennio non abbiano avuto alcun corso come titolarità, i 40 punti relativi alla didattica vengono assegnati dalla Commissioni di Dipartimento valutando didattica integrativa e servizio agli studenti.

In caso crei distorsioni nelle valutazioni, il Consiglio di dipartimento può deliberare che al solo scopo di questa valutazione nel calcolo dell'indicatore y_i si attribuisca il numero di CFUstudenti dei laboratori progettuali a tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato coinvolti.

7. La valutazione dell'Attività Gestionale verrà effettuata dalle Commissioni di dipartimento sulla base delle dichiarazioni autocertificate presentate dal candidato.

Indicatore W_i : le Commissioni di dipartimento, sulla base dei criteri esplicitati nella delibera di cui all'art.4 - comma 4, assegneranno un punteggio compreso tra 0 e 20 al singolo candidato.

8. La valutazione finale verrà effettuata a livello di Commissione di Ateneo sulla base dei seguenti dati:

- a) l'indicatore sintetico (somma degli indicatori X_i, Y_i, Z_i, W_i).
- b) il valore della mediana di Dipartimento/Sezione/Gruppo di SSD dell'indicatore sintetico suddiviso per fasce. Nel calcolo della mediana sono presi in considerazione tutti i soli professori e ricercatori a tempo indeterminato ammissibili al procedimento e viene attribuito un valore 0 a coloro che non hanno fatto domanda.

Indicatore finale: verrà attribuito un punteggio 100 a tutti coloro che avranno un valore sintetico maggiore o uguale al valore della mediana della propria fascia. A tutti gli altri soggetti verrà attribuito un punteggio minore e proporzionale alla distanza dalla mediana. Gli indicatori X_i, Y_i, Z_i saranno prodotti e certificati dall'Amministrazione.

Art.6

Casi di esclusione

1. Sono esclusi dalla procedura di valutazione i candidati che:
 - a) non presentino i requisiti indicati nel precedente art. 2 – comma 1;
 - b) siano incorsi in provvedimenti disciplinari o in sanzioni per violazione del Codice Etico di Ateneo nel triennio precedente la maturazione del beneficio.

Art. 7

Approvazione atti, graduatoria e attribuzione *una tantum*

1. La fase del procedimento di valutazione si conclude, per ogni bando, con la formazione di tre elenchi degli aventi diritto all'*una tantum*, uno per ciascun ruolo e fascia. In caso di parità di punteggio tra più soggetti, prevale quello con minore anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.
2. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti delle procedure entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione di Ateneo. Il Consiglio di amministrazione dispone la conseguente attribuzione dell'incentivo, in misura eguale ad ogni avente diritto per ogni annualità ed ogni fascia di docenza, ai professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno ottenuto il punteggio più alto fino alla concorrenza del limite dei soggetti ammissibili.
3. L'elenco degli aventi diritto all'*una tantum* verrà pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, secondo quanto stabilito da ciascun bando di cui al precedente art. 3. Dalla data di pubblicazione dell'elenco, decorre il termine di 30 giorni per proporre eventuali opposizioni al Rettore, che verranno esaminate dalla Commissione di Ateneo nei successivi 30 giorni.
4. L'*una tantum* verrà considerata, sia ai fini contributivi che fiscali, come trattamento accessorio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il Regolamento per l'attribuzione delle risorse di cui di cui all'art. 29 – comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è approvato dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, ed è emanato con decreto rettorale.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato nel sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it/>


IL RETTORE
(Prof. Giovanni Azzone)